



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

## IL SINDACO

### EMERGENZA CORONAVIRUS COMUNICATO DEL 23 MARZO 2020

Si comunica alla Popolazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle misure decise per contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, COVID – 19, ha adottato il d.P.C.M. del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 22 marzo 2020.

Pertanto,

### SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE

a prenderne visione.

Tale d.P.C.M. è pubblicato sul sito web del Comune di Santo Stefano Quisquina e introduce **MISURE EFFICACI FINO AL 3 APRILE 2020.** Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Ad ogni buon fine, con la finalità di facilitarne la conoscenza, si riporta, di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni, fermo restando che la **RESPONSABILITÀ** sulla puntuale osservazione delle nuove disposizioni **È A CARICO DELLE PERSONE INTERESSATE DALLE LIMITAZIONI** e che il Comune di Santo Stefano Quisquina non può essere ritenuto responsabile di interpretazioni erranee, per quanto suggerite dal presente avviso. Trattasi, infatti, di d.P.C.M. di recente introduzione su cui non risultano ancora pervenute interpretazioni ufficiali da parte delle Autorità preposte.

Commercio generi alimentari	Nessuna nuova e ulteriore chiusura	Restano valide le misure e gli orari consentiti come disciplinati dall'ordinanza sindacale n. 9 del 20 marzo 2020 e dalle future ordinanze sindacali che verranno adottate, nei limiti di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020 e di quelle che verranno adottate
Medicine	Nessuna nuova e ulteriore chiusura. Le farmacie restano aperte anche nei giorni festivi, se di turno	
Edicole (Giornali)	Nessuna nuova e ulteriore chiusura. Le edicole restano aperte anche nei giorni festivi	
Rivendite di tabacchi	Nessuna nuova e ulteriore chiusura. Nel punto vendita <b><u>SI ENTRA</u></b>	Restano valide le misure e gli orari consentiti come disciplinati dall'ordinanza

	<p><b><u>UNA PERSONA ALLA VOLTA</u></b></p>	<p>sindacale n. 8 del 20 marzo 2020 e dalle future ordinanze sindacali che verranno adottate, nei limiti di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6 del 19 marzo 2020 e di quelle che verranno adottate</p>
<p><b><u>AZIENDE STRATEGICHE</u></b></p>	<p>Segue l'elenco delle aziende strategiche alle quali il d.P.C.M. 22/3/2020 <b><u>CONSENTE DI RESTARE APERTE.</u></b></p> <p>Tra queste, per quello che può interessare il nostro territorio comunale:</p> <p>Coltivazioni <b>agricole</b> e produzione di prodotti animali, <b>Riparazione</b> e manutenzione installazione <b>di macchine e apparecchiature</b></p> <p>Fornitura di <b>acqua</b></p> <p>Gestione delle <b>reti fognarie</b></p> <p>Gestione dei <b>rifiuti</b></p> <p><b>Ingegneria civile (Opere pubbliche di determinati tipi – consultare codice ateco sul sito ISTAT)</b></p> <p><b>Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (– consultare codice ateco sul sito ISTAT)</b></p> <p>segue:</p> <p><b>Manutenzione e riparazione di autoveicoli</b></p> <p><b>Commercio di parti e accessori di autoveicoli/motocicli</b></p> <p>Commercio all'ingrosso di <b>materie prime agricole e animali vivi</b></p> <p><b>Servizi postali</b></p> <p><b>Alberghi e strutture simili</b></p>	<p>Queste aziende strategiche devono rispettare i protocolli di sicurezza, fornire i dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, garantire la distanza interpersonale di almeno UN METRO.</p> <p>Per le attività rientranti in questo elenco di aziende strategiche, restano valide le misure e gli orari consentiti come disciplinati dall'ordinanza sindacale n. 9 del 20 marzo 2020 e dalle future ordinanze sindacali che verranno adottate, nei limiti di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020 e di quelle che verranno adottate.</p> <p>Attenzione: <b><u>non può proseguire l'edilizia immobiliare, ossia gli interventi ricadenti nel codice Ateco 41 (Costruzione di edifici).</u></b></p> <p>Questa categoria include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costruzione di tutti i tipi di edifici residenziali,</li> <li>- costruzione di tutti i tipi di edifici non residenziali,</li> <li>- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti</li> </ul>

	<b>Servizi di informazione e comunicazione</b> <b>Attività finanziarie e assicurative</b> <b>Attività legali e contabili</b> Attività di direzione aziendali e di <b>consulenza</b> gestionale Attività degli <b>studi di architettura e d'ingegneria</b> ; collaudi ed analisi tecniche <b>Servizi veterinari</b> Attività di <b>pulizia</b> e disinfestazione <b>Assistenza sanitaria</b> <b>Servizi di assistenza sociale residenziale</b> assistenza sociale non residenziale Riparazione di <b>computer, telefoni, elettrodomestici</b> Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	
--	---	--

**SI EVIDENZIA CHE LE ATTIVITÀ CHE NON SONO CONTEMPLATE NEL SUPERIORE ELENCO NON SONO AUTORIZZATE A RESTARE APERTE**

Il Sindaco  
Francesco Cacciatore

---